

MISURE SULLA PREVIDENZA

(testo a cura del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali)

PREMESSA

La **riforma della previdenza** è il **primo tassello** di una riforma più completa che riguarderà anche il **mercato del lavoro** (che dovrà recuperare efficienza ed efficacia nell'impiego delle risorse) e gli ammortizzatori sociali (oggi praticamente inesistenti per una gran parte di esso).

L'insieme dei provvedimenti relativi alle pensioni abbraccia un'ottica di **lungo periodo**, ma orienta nell'immediato l'applicazione di principi di **equità, di trasparenza, di semplificazione e di solidarietà sociale**.

La necessità di un intervento di **accelerazione** e di **stabilizzazione** del quadro normativo non è esclusivamente dettata dagli **impegni esterni** che il Paese deve rispettare. Le regole previdenziali influenzano direttamente o indirettamente molte tra le decisioni fondamentali che gli individui assumono nel corso della loro vita. Se le regole cambiano continuamente, diventa difficile, a livello di scelte individuali, fare piani ragionati per il futuro con chiare implicazioni per la **qualità della vita dei singoli**. Anche a livello macroeconomico e sociale, l'impatto sulla crescita di sistema e sui saldi finanziari del medesimo, reso comunque incerto dalle variabili demografiche e finanziarie di contorno, non può ancorarsi ad aggiustamenti transitori e a riforme parziali, pena l'instabilità di quello stesso sistema.

I **principi** su cui poggiano i provvedimenti in parola sono, in sintesi:

- l'affermazione del **metodo contributivo** come criterio di calcolo delle pensioni, in un'ottica di equità finanziaria, intra-generazionale e inter-generazionale;
- la previsione di un percorso predefinito di **convergenza** del trattamento previsto per **uomini e donne**;
- l'abbattimento delle posizioni di **privilegio**;
- la presenza di **clausole derogative** soltanto **per le fasce più deboli** e le categorie dei bisognosi;
- la **flessibilità** nell'età di pensionamento, che consente al lavoratore maggiori possibilità di scelta nell'anticipare o posticipare il ritiro dal mercato del lavoro, a fronte di una sua valorizzazione da parte datoriale e di una piena tutela del diritto alla scelta;
- la **semplificazione** e la **trasparenza** dei meccanismi di funzionamento del sistema, con l'abolizione delle finestre e di altri meccanismi che non rientrino esplicitamente nel modello contributivo.

I **pilastri** del modello che ne deriva hanno caratteristiche di uniformità e di innovazione:

- si **armonizzano** età, aliquote e modalità di calcolo delle prestazioni;
- si individuano **requisiti minimi** per accedere ai trattamenti previdenziali, in linea con la **speranza di vita** per le diverse fasce di età e in coerenza con gli altri ordinamenti europei;
- **“pensione di vecchiaia”** e **“pensione anticipata”** restano diritti ineludibili dei cittadini, il cui esercizio corrisponde non solo alla sussistenza di un requisito esogeno di “anzianità” o di “vecchiaia”, ma anche a scelte flessibili di opportunità personali .

Semplificazione, armonizzazione ed economicità devono caratterizzare anche le **strutture gestionali del sistema** (per esempio, attraverso l'accorpamento sinergico in un solo istituto delle gestioni previdenziali).

Dal punto di vista dell'impatto in aggregato, la scelta del **criterio contributivo** non solo sottende un trattamento equo infra e tra generazioni, ma costituisce altresì un metodo di calcolo che migliora **equità e sostenibilità finanziarie del sistema**. Liberà altresì risorse, anche nel lungo termine, utilizzabili per operare sul piano delle politiche di solidarietà sociale.

Come imprescindibile corollario, l'insieme dei provvedimenti richiederebbe un segnale forte e autonomo di **adeguamento, nei principi e nei criteri**, da parte degli **enti**, delle **istituzioni** e degli organi **che non ne sarebbero toccati**. Inoltre, a fronte dei grandi sacrifici richiesti, una parte delle risorse risparmiate dovrebbe andare a specifiche misure a favore delle prospettive occupazionali dei giovani e delle donne, con interventi mirati e efficaci in tempi molto rapidi.

Infine, è intenzione varare un programma di **iniziative di promozione della cultura del risparmio** e dell'accantonamento **previdenziale**, per aiutare i giovani e i lavoratori ad effettuare scelte responsabili e consapevoli in materia di pensioni, anche nell'ambito di forme di pensionamento graduale.

A) MISURE SULLA TRANSIZIONE

- Dal **1° gennaio 2012** viene introdotto, secondo il meccanismo pro rata, il metodo contributivo di calcolo delle pensioni;
- Con l'obiettivo di aumentare la **trasparenza** e la comprensibilità del sistema, **si aboliscono le finestre di uscita, inglobate nei nuovi requisiti di accesso**. Vengono altresì abolite le quote, e, conseguentemente, le pensioni di anzianità quote correlabili ad esse;
- **L'età di pensionamento delle lavoratrici dipendenti del settore privato** viene alzata a 62 anni e a 63 e sei mesi per quelle autonome, dal 1° gennaio 2012. L'equiparazione dell'età delle donne a quella degli uomini (66 anni) avviene entro il 2018, sempre tenendo conto della variazione della speranza di vita. Nel frattempo, dall'età 62 all'età 70 vige il pensionamento **flessibile**, con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione calcolati fino a 70 anni;
- **Per gli uomini (e per le dipendenti pubbliche)**, la fascia di flessibilità è compresa tra 66 (età minima, oggi prevista per il pensionamento di vecchiaia) e 70 anni;
- A tutti i requisiti anagrafici si applicano gli **aumenti della speranza di vita** (già previsti), con decorrenza dal 2013 (3 mesi già stabiliti dalla legge n. 122/2010 nella sua prima attuazione);
- Permane il **requisito minimo dell'anzianità contributiva** di 20 anni previsto dal precedente ordinamento per la vecchiaia;
- **L'accesso "anticipato" alla pensione** è in ogni modo consentito con un'anzianità di 42 anni e un mese per gli uomini e di 41 anni e un mese per le donne, anch'essa indicizzata alla longevità. Si prevedono penalizzazioni percentuali progressive sulla quota retributiva dell'importo della pensione. In tal modo, la permanenza al lavoro risulta incentivata;
- Per consentire un **adeguamento più graduale alla nuova normativa**, in particolare alla coorte dei **lavoratori del settore privato** che, a seguito del previgente schema basato su

finestre e quote, **avrebbe conseguito la prestazione pensionistica di anzianità nel 2013** (per esempio, un lavoratore che nel 2012 avrà 60 anni di età e 36 di contribuzione), si prevede che il trattamento della pensione anticipata sia conseguibile al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni (in deroga ai 66 previsti dal nuovo ordinamento);

- Similmente, a motivo dell'innalzamento previsto per il conseguimento della prestazione previdenziale di vecchiaia per le **lavoratrici del medesimo settore**, si rende più graduale l'uscita dal mercato del lavoro per la coorte che compie 60 anni di età e 20 anni di anzianità nel 2012, consentendo alla medesima di andare in pensione ad una età non inferiore a 64 anni
- Le **disposizioni** in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze **vigenti prima** della data in vigore del decreto continuano ad applicarsi ai **lavoratori** che risultano beneficiari di provvedimenti di mobilità e altre situazioni **connesse alla perdita o alla sospensione del lavoro**, sulla base di accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011 ed entro un limite numerico di domande commisurato alla copertura prevista nel decreto
- Si prevede **l'aumento graduale delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti**, che sono incrementate fino a raggiungere il 24% (attualmente 20 – 21%) nel 2018;
- Si vara **la revisione delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi agricoli**, portandole gradualmente al 24% (sono state eliminate le differenziazioni delle aliquote per età);
- Vengono **aboliti i privilegi** ancora esistenti in ambito previdenziale, attraverso l'introduzione temporanea di un contributo di solidarietà per i pensionati e gli attivi che ancora avvantaggiati da precedenti regole di maggior favore rispetto a **quelle vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria che non trovino giustificazioni oggettive**. Il contributo di solidarietà è proporzionato all'incidenza di tali regole di favore;
- Si favorisce **la totalizzazione dei contributi** versati dai lavoratori, eliminando l'ultimo ostacolo dei tre anni non riconosciuti;
- Per le **Casse Professionali**, che operano in regime di autonomia, si propone di **adottare un dispositivo** che impone alle casse medesime di adottare – **entro il termine di pochi mesi** - provvedimenti funzionali al riequilibrio di medio-lungo periodo dei conti, e ispirati al rispetto dell'equità intergenerazionale. In assenza di tali provvedimenti, si prevede anche per esse l'adozione del metodo contributivo pro rata dalla medesima data del primo gennaio 2012;
- Viene istituito un **Fondo per il finanziamento di politiche attive** per il lavoro (donne, giovani, ammortizzatori sociali), il cui finanziamento è previsto in euro 200 mln nel 2012, 300 per il biennio 2013/2014 e 240 nel 2015.

B) SISTEMA A REGIME (pensioni totalmente contributive, a partire circa dal 2035)

- Il sistema previdenziale segue il modello della **capitalizzazione virtuale**, con **formula contributiva**, flessibilità del pensionamento e coefficienti attuariali applicati alle diverse età della fascia flessibile (con **correzioni** rispetto all'età minima di accesso valide soltanto per i **lavori usuranti**);
- I **requisiti di accesso alle prestazioni**, nel sistema a regime, prevedono la coesistenza di una anzianità contributiva di **20 anni**, **67 anni di età** e un importo della pensione non inferiore ad almeno **1,5 volte l'assegno sociale** (soglia indicizzata), per acquisire il diritto alla **pensione di vecchiaia**. Si prescinde dal requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica di **70 anni di età** e di una anzianità contributiva di almeno **5 anni**. Con riferimento alla possibilità di accedere alla **pensione anticipata**, il diritto si acquisisce al compimento dei **63 anni di età**, una anzianità contributiva di **20 anni** e l'ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore ad un importo soglia (indicizzato) pari a **2,8 volte l'assegno sociale**;
- La regola è applicata uniformemente a tutti i lavoratori e incoraggia la permanenza in attività. Poiché il metodo restituisce, sotto forma di pensione, i contributi versati nel corso della vita lavorativa, l'anzianità minima deve essere tale da comportare un trattamento adeguato. Ciò potrà conseguirsi attraverso un minimo contributivo di almeno 20 anni. Sempre a regime, dovrebbe prevedersi la possibilità di indicizzare la pensione al Pil pro-capite.

VINCOLI FINANZIARI E INTERVENTI URGENTI

In conseguenza del vincolo finanziario stringente che opera sul bilancio pubblico per il biennio 2012/2013 e della necessità di riportare il sistema Paese in condizioni di stabilità e di equilibrio, **la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta per gli anni 2012 e 2013** esclusivamente ai **trattamenti pensionistici** di importo complessivo fino a **tre volte il trattamento minimo** INPS, nella misura del 100 per cento.